COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO E ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI CHE SOVRAINTENDONO ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2019.

L'anno 2020 il giorno ventisette del mese di febbraio nella Residenza Municipale del Comune di Vigarano Mainarda si è riunita la delegazione trattante costituita ai sensi della DGC 65 del 19/06/2018 come di seguito rappresentata:

Per la parte pubblica:

Presidente: Segretario Generale – Dr. Antonino Musco
Membro: Capo Settore AA.GG. – Dr. Marco Ferrante

Per la parte sindacale:

CGIL-FP	Fabio Artosi
UIL	Leonardo Uba
CISL	Paolo De Santis
RSU	Cazziari Cristina
RSU	Armelin Debora
RSU	Ferron Gabriella
RSU	Masetti Mirella

Premesso che :

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto al tavolo sindacale nazionale il Contratto Collettivo Nazionale comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018;
- Con DGC n.93 del 28/11/2019 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per la contrattazione integrativa per il triennio 2019 – 2021, con specifica indicazione di quanto riguarda la destinazione delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2019;
- Le trattative al tavolo sindacale per il nuovo accordo integrativo triennale sono tuttora in corso e visto l'esiguo arco di tempo passibile di regolamentazione per l'anno 2019 le stesse saranno orientate a definire un arco di tempo triennale a decorrere dall'anno 2020;

- Con determinazione dirigenziale n.391 del 06/12/2019 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente del Comune di Vigarano Mainadra per l'anno 2019,certificato positivamente dall'organo di revisione economico-finanziaria con verbale n.25 del 9.12.2019;
- il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 131.801,00;
- il fondo per l'anno 2019 così come costituito risulta essere pari ad **€ 130.630,79** così come sinteticamente riportato:

Fondo risorse decentrate anno 2019 di parte stabile: **€ 116.134,79**, di cui non soggette al limite: € 5.115,78, corrispondenti ai differenziali progressioni economiche art.67 comma 2 lett.B CCNL 21/5/2018 e incremento CCNL 21/5/2018 art 67 camma 2 lettera A);

Fondo risorse decentrate anno 2019 di parte variabile: € 14.496,00, di cui € 10.291,43 derivanti dall'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. H) m.s. 1997 1,2% e € 4.204,57 per incentivi per funzioni tecniche, di cui al D.lgs. 50/2016 maturati dal 01/01/2018, esclusi dal limite del salario accessorio.

Totale generale fondo risorse decentrate anno 2019 soggetto al limite: € 121.310,44
Totale generale fondo risorse decentrate anno 2019 non soggetto al limite: € 9.320,35

Ravvisata l'opportunità di sottoscrivere apposito contratto collettivo decentrato integrativo e accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovraintendono alle modalita' di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2019 al fine di poter riconoscere e liquidare, secondo i principi stabiliti dal CCNL 2016 – 2018 di comparto, ai dipendenti che saranno debitamente individuati dai rispettivi Capi Settore le indennità di seguito descritte e definire i doverosi adeguamenti normativi previsti dagli artt. 68 e 69 del CCNL 2016 – 2018 in materia di erogazione dei premi legati alla performance individuale ed organizzativa, oltre ad altri principi contenuti nel CCNL 2016 – 2018 di seguito ricompresi nel presente contratto.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Campo di applicazione, Validità, durata e Effetti abrogativi

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell' amministrazione ivi compreso il personale comandato o distaccato fatti salvi i diversi accordi con le amministrazioni interessate.

Il riconoscimento delle indennità di seguito indicate potrà avvenire solamente previa apposita individuazione dei Capi Settore dei beneficiari delle stesse al fine di liquidare il corrispondente valore economico ai dipendenti che hanno effettivamente prestato la loro attività lavorativa presso servizi per i quali l'Amministrazione ha disposto il riconoscimento delle indennità.

Gli effetti economici del presente contratto, così come le ulteriori disposizioni in esso contenute avranno decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

In sede di liquidazione dei premi correlati alla performance 2019 saranno operati i conguagli di quanto eventualmente ad oggi erogato a dipendenti dell'ente non in virtù dei principi e criteri di seguito esposti.

Il presente contratto sostituisce ogni precedente accordo in materia per quanto espressamente indicato al suo interno ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso, salva diversa possibile decorrenza specificata all'interno dei singoli articoli.

Art. 2 - Criteri per utilizzo del Fondo

Le parti condividono che l'utilizzo delle risorse del fondo per il salario accessorio parte stabile, depurato degli importi esclusi dalla contrattazione integrativa, sia prioritariamente utilizzato per remunerare i seguenti istituti:

ISTITUTI DA FINANZIARSI MEDIANTE LE RISORSE STABILI DEL FONDO ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – ART. 68, COMMA 1 DEL CCNL 2016 - 2018:

1. **DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONI ECONOMICHE** corrisposte al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti;
2. **INDENNITA' DI COMPARTO** di cui all'art. 33, comma 4 lett. b9 e c) del CCNL 22/01/2004;
3. **ASSEGNI RIASSORBIBILI**, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL 31/03/1999;

UTILIZZI PRIORITARI DELLE RISORSE DEL FONDO DECENTRATO DI PARTE STABILE – ART. 68, COMMA 1 DEL CCNL 2016 - 2018:

1. **INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO – Art. 70-bis CCNL 2016 – 2018.**

La presente indennità è destinata alla remunerazione dello svolgimento delle seguenti attività presenti presso l'ente stabilite dal CCNL 2016 – 2018 all'art. 70-bis, comma 1:

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.

L'effettiva identificazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del Capo Settore di riferimento.

Tutti gli importi da erogare a titolo di indennità condizione lavoro di seguito indicati sono previsti per un rapporto di lavoro a tempo pieno, di conseguenza sono opportunamente riproporzionati nei rapporti di lavoro part-time.

L'indennità di condizione lavoro è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività, entro i seguenti valori:

- **per le attività di cui alla lett. b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute:**

euro 1,50 per ogni giorno di presenza effettiva in servizio.

Al fine del riconoscimento della suddetta indennità giornaliera si qualificano come attività esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute le seguenti prestazioni di lavoro svolte in via continuativa dal dipendente:

- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc...) complessi ed a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni;

- condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;

- attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;

Tali condizioni riguardano le seguenti tipologie di personale:

Esecutore giardiniere
Esecutore addetto ai servizi tecnico-manutentivi
Esecutore autista
Esecutore elettricista
Esecutore messo notificatore

L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente, con riferimento a quanto maturato nel mese precedente al periodo di riferimento, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione delle presenze, considerando un numero di giorni di lavoro al mese pari a 26.

Ai fini del riconoscimento della predetta indennità giornaliera si considerano unicamente i giorni di effettiva presenza in servizio, pertanto non saranno utili al conteggio le assenze per ferie, malattia ed ogni altra assenza per l'intera giornata.

- **per le attività di cui alla lett. c) implicanti il maneggio di valori**:

euro 1,50 per l'economo, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio
euro 1,00 per i restanti agenti contabili, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio

Tale indennità è limitata all'effettiva durata delle prestazioni e quindi non compete per i periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo. Nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente i servizi adibiti in via continuativa al maneggio valore di cassa sono i seguenti:

Servizio economato
Servizi demografici
Servizio polizia municipale
Servizio cultura

L'erogazione dell'indennità avviene annualmente a consuntivo. Con l'espressione "servizi adibiti in via continuativa al maneggio di valore di cassa" si intendono quei servizi nei quali il maneggio avviene per almeno la metà delle giornate lavorative mensili utili.

Per la determinazione della misura delle indennità di cui al presente articolo si è tenuto espressamente conto dei seguenti criteri:

a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali dell'ente e degli specifici settori di attività.

La presente disciplina relativa a tutte le fattispecie previste di "indennità condizioni di lavoro" previste dall'art. 70-bis del CCNL 2016 – 2018 trova applicazione con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

2. ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO FESTIVO – RIPOSO COMPENSATIVO - MAGGIORAZIONE ORARIA (ART. 24 CCNL 14/09/2000)

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL 14/9/2000 maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b) del CCNL 14/9/2000, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

La maggiorazione oraria è calcolata sulla effettiva presenza in servizio ed è erogata, di norma, il secondo mese successivo al periodo di riferimento.

3. INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'- ART. 70 – quinquies CCNL 2016 - 2018

Al personale delle categorie B, C e D, che non sia incaricato di posizione organizzativa viene riconosciuta una indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

L'individuazione del personale cui viene attribuita detta indennità, effettuata dal Capo Settore competente con atto formale, avviene sulla base dei seguenti criteri, e per i corrispondenti importi sotto specificati:

CATEGORIA	CRITERIO	IMPORTO
B	espletamento di funzioni con responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore, anche con autonomia funzionale; espletamento di funzioni con autonomia operativa con gestione di mezzi speciali e/o attrezzature speciali la cui conduzione richieda un'elevata competenza. **(art.70 quinquies c.1 ccnl 21.5.18)**	400,00
C	espletamento di funzioni con responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore,anche con autonomia funzionale; espletamento di funzioni con responsabilità di procedure di lavoro a rilevanza esterna,da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza nell'ambito dei processi operativi e delle funzioni assegnate **(art.70 quinquies c.1 ccnl 21.5.18)**	600,00
C-D	funzione vicaria del dirigente per tutte le funzioni ad esso assegnate ed in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento con annessa responsabilità di coordinamento e di sottoscrizione di atti a rilevanza esterna **(art.70 quinquies c.1 ccnl 21.5.18)**	1.000,00
C	Funzione vicaria del Comandante PM per le specifiche funzioni del servizio Polizia Locale ed in tutti i casi di vacanza,assenza o impedimento con annessa responsabilità di coordinamento e di sottoscrizione di atti a rilevanza esterna. **(art.70 quinquies c.1 ccnl 21.5.18)**	800,00
C - D	espletamento di funzioni di specifiche responsabilità derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale **(art.70 quinquies c.2 lett.a) ccnl 21.5.18)**	300,00
C - D	espletamento di funzioni di specifiche responsabilità inerenti attività svolte nell'ambito dei servizi demografici **(art.70 quinquies c.1 ccnl 21.5.18)**	300,00
C - D	archivista informatico,addetto URP,addetto ai servizi di protezione civile **(art.70 quinquies c.2 lett.a) ccnl 21.5.18)**	300,00

L'erogazione dell'indennità avviene annualmente a consuntivo, previa individuazione da parte del responsabile di settore.

Le parti condividono inoltre che l'utilizzo delle risorse del fondo per il salario accessorio di parte variabile, venga impiegato come segue:

1. **TRATTAMENTI ACCESSORI PER I QUALI SPECIFICHE LEGGI OPERINO UN RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E PER I QUALI LA GIUNTA HA INTEGRATO IL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 – ART. 67, COMMA 3, LETT. C)**

Le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengono indicate nel fondo risorse decentrate in applicazione dell'art.68 comma 2 lett. g) del ccnl 21.5.18 per gli importi annualmente preventivati e secondo le discipline previste e vigenti nell'Amministrazione comunale.

Le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge afferiscono per l'anno 2019 alla seguente tipologia:

a) risorse destinate all'attuazione dell'art.113 d.lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche);

Per la disciplina dei criteri di regolazione dei relativi compensi si rinvia al rispettivo regolamento comunale, allegato al presente accordo per farne aperte integrante e sostanziale.

Detti compensi vengono liquidati annualmente a consuntivo al personale avente diritto a seguito della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, secondo i criteri definiti nel regolamento di dettaglio allo scopo adottato.

Al personale destinatario di detti incentivi sarà applicata la seguente riduzione dell'importo relativo alla performance individuale:

MISURA DEL COMPENSO ANNUO LORDO	RIDUZIONE QUOTA COMPENSO PERFORMANCE
fino ad € 600,00	Nessuna riduzione
da € 601,00 a € 1.200,00	riduzione del 40 %
da € 1.201,00 a € 1.800,00	riduzione del 70 %
da € 1.801,00 in poi	riduzione del 80 %

2. **INCREMENTO DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 3, LETT. H): 1,2% M.S. 1997**

Ai fini del rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 si prevede che almeno il 30% dell'incremento disposto ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. H) del CCNL 2016 – 2018 sia destinato alla remunerazione dei primi correlati alla performance individuale dei dipendenti dell'ente come di seguito disciplinata.

Le parti condividono infine i seguenti criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance dei dipendenti per l'anno 2019:

A) Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale (SMIVAP) del personale dipendente e dei titolari di posizione organizzativa attualmente vigente è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 19.12.2012

B) Saranno valutati al fine del riconoscimento del salario accessorio di produttività collettiva:

- I dipendenti a tempo indeterminato in servizio per tutto l'anno di riferimento, sia a tempo pieno che a tempo parziale;

- I dipendenti a tempo indeterminato assunti o cessati nel corso dell'anno. La remunerazione viene rapportata in 365/esimi al periodo lavorativo prestato. Avrà diritto alla remunerazione il dipendente a tempo indeterminato con un'attività lavorativa di almeno sessanta giorni di effettiva presenza nell'anno considerato.

- I dipendenti a tempo determinato, qualora abbiano prestato attività lavorativa per almeno 6 mesi continuativi.

C) Per premi correlati alla performance organizzativa si prenderà in considerazione il seguente parametro di valutazione discendenti dallo SMIVAP in vigore presso l'ente:

- risultati conseguiti

Per la remunerazione di tali premi sarà destinato un importo non superiore al 30% delle risorse di parte stabile residuali rispetto ai prioritari utilizzi delle stesse sopra riportati.

D) Per premi correlati alla performance individuale si prenderanno in considerazione i restanti parametri di valutazione per tutte le categorie di dipendenti non titolari di P.O., discendenti dallo SMIVAP in vigore presso l'ente;

Per la remunerazione di tali premi sarà destinato un importo non inferiore al 70% delle risorse di parte stabile residuali rispetto ai prioritari utilizzi delle stesse sopra riportati, oltre che, come già sopra riportato una quota almeno pari al 30% dell'incremento disposto ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. H) del CCNL 2016 – 2018. Qualora detto incremento non venga utilizzato per la remunerazione di altre indennità qui definite l'importo di detto incremento di parte variabili del fondo destinato alla remunerazione dei premi correlati alla performance individuale sarà pari al 100%.

E) Differenziazione del premio individuale

Ai sensi dell'art. 69 del CCNL del 21/5/2018, ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal vigente sistema di valutazione, è attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore medio ponderato alla presenza pro-capite dei premi attribuiti riferiti alla performance individuale al personale valutato positivamente e verrà erogata fino ad un massimo di n.3 dipendenti.

In caso di parità si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- non aver conseguito la maggiorazione del premio nell'anno precedente
- della media delle valutazioni complessive conseguite nei due anni antecedenti
- anzianità di servizio presso il Comune
- minore età

Le risorse occorrenti verranno reperite riducendo in modo proporzionale la quota destinata alla performance individuale.

Art. 3 – tempistica erogazione emolumenti salario accessorio 2019

Le parti convengono la seguente tempistica di erogazione degli emolumenti ricompresi a vario titolo nel salario accessorio 2019

TIPOLOGIA DI COMPENSO	EROGAZIONE
Premi correlati alla performance individuale e organizzativa e differenziazione premio individuale	annuale - entro luglio anno successivo
indennità condizioni di lavoro – ex rischio	mensile
indennità condizioni di lavoro – ex maneggio valori	annuale - entro luglio anno successivo
specifiche responsabilità	annuale - entro luglio anno successivo
maggiorazione oraria	il secondo mese successivo al periodo di riferimento
indennità comparto	mensile
progressioni economiche già acquisite	mensile
compensi derivanti da norme di legge	annuale - entro luglio anno successivo

Art.4 – Disposizioni finali

Le parti concordano l'utilizzo del fondo 2019 volto alla remunerazione degli istituti qui di seguito ricompresi nel presente contratto e la proiezione di riparto dello stesso contenuta nell'allegato A) al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso;

Eventuali economie per il periodo di riferimento rispetto agli importi sopra definiti e di seguito rappresentati nell'allegato A) resteranno nella disponibilità del fondo e potranno essere utilizzati per la remunerazione della produttività collettiva relativa all'anno 2019.

Vigarano Mainarda, lì 27 febbraio 2020

Letto e sottoscritto,

Per la parte pubblica:

Presidente: Segretario Generale – Dr. Antonino Musco

Membro: Capo Settore AA.GG. – Dr. Marco Ferrante

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Per la parte sindacale:

CGIL-FP	Fabio Artosi	
UIL	Leonardo Uba	
CISL	Paolo De Santis	
RSU	Cazziari Cristina	
RSU	Armelin Debora	
RSU	Ferron Gabriella	
RSU	Masetti Mirella	

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Allegato A)

PROIEZIONE IMPIEGO DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2019

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019	
DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENRATE	**FINANZIAMENTO 2019**
1) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE STABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	116.134,79
2) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE VARIABILE	14.496,00
TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE COSTITUITO PER GLI ANNO 2019 (1+2)	130.630,79

Determinazione delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2019 ESCLUSE dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018		
DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ESCLUSE DALLA CONRATTAZIONE	**FINANZIAMENTO 2019**	**PROIEZIONE 2019 SECONDO I CRITERI CCDI 2019**
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comrensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018		61.208,66
2) Indennità di comparto. Art. 33. comma4 Lett. b) e C) CCNL 22/01/2004		16.979,11
3) Assegni riassorbibili - art. 15, comme 2 CCNL 31/03/99		3.669,12
3) TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2019		81.856,89
RISORSE DEL FONDO DECENTRATO DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'ANNO 2019 (1+2-3)	48.773,90	
- di cui provenienti dalla PARTE STABILE del fondo:	34.277,90	
- di cui provenienti dalle PARTE VARIABILE del fondo:	14.496,00	

DETTAGLIO RISORSE DI PARTE VARIABILE DEL FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2019	
DESCRIZIONE VOCE DI INCREMENTO P.TE VARIABILE PREVISTA DAL CCNL 2016 - 2018 E ALTRE SUCCESSIVE DISPOSIZIDNI	**FINANZIAMENTO 2019**
Art. 67, co.3 - Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge indennità ICI	-
Art. e7, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge Incentivi per funzioni tecniche di cui al D Lgs 50/2016 e smi (DAL 2018)	4.204,57
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorsa derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per progettazione interna (D Lgs 163/2006)	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge Incentivi per accertamenti imu e TARI (art. 1, co 1091 L 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge Compensi istat per censimento	
Art. 67, co.3 -Lett. d) CCNL 16-18 importi una tantum corrispondenti a frazione di RIA (calcolati su misura pari mensilità residue dopo la cessazione)	
Art. 67, co.3 Lett. e) CCNL 16 - 18 Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione	
Art. 67, co.3 -Lett. h) CCNL 16-18 importo risorse stanziate ai sensi comma 4 1.2 M.S. 1997	10.291,43
Art. 67, co.3 -Lett. i) CCNL 16-18 importo risorse stanziate ai sensi comma 5 lett. b) trattamenti accessori per conseguimento obiettivi innovativi o anche di mantenimento definiti in piano performance o altri strumenti di programmazione	-
TOTALE PARTE VARIABILE POSTA AD INCREMENTO DEL FONDO 2019	14.496,00

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DEGLI UTILIZZI DELLA PARTE DISPONIBILE DEL FONDO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019 finanziata con la parte stabile del fondo

DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE STABILE	PRDIEZIDNE 2019
Art 2 - CCDI 2019 Indennità di Condizione Lavoro (art 70-bis CCNL 16-18) - attività esposte a rischi e penanto pericolose o dannose per la salute (lett. b)	1.339.00
Art 2) - CCDI 2019 - Indennità di Candiziana Lavoro (art 70-bis CCNL 16-18) - ettività implicanti il maneggio di	1.298.50
Art 2) - CCDI 2019 - Attività prestata in giorni festivi/riposi compansativi/maggiorazione oraria - art 24 CCNL 2000	85.00
Art.2) - CCDI 2019 Indennità di Specifiche Responsabilita (art. 70-quinquies CCNL 16-18) comma 1 per attivita di coordinamento (n. 2 unita cat. B e C)	1.000.00
Art.2) - CCDI 2019 Indennità di Specifiche Responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 16-18) comma 1 per funzioni vicarie capi Settare (n. 5 unita cat. C e D)	4.378,10
Art 2) - CCDI 2019 Indennità di Specifiche Responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 16-18) comma 1 per funziani vicarie Comandante PM (n 1 unita cat. C)	800.d0
Art 2) - CCDI 2019 Indennità di Specifiche Responsebilita (art. 70-quinquies CCNL 16-18) comma 2 per Uff.stato civile, Anagr., Elettorale (n. 3 unità cat. C e 0)	900,00
Art 2) - CCDI 2019 Indennità di Specifiche Responsabilna (art. 70-quinquies CCNL 16-18) comma 1 per Serv. Demografici (n. 2 unite cat C e D)	600,00
Art 2) - CCDI 2019 Indennità di Specifiche Rasponsabilità (art. 70-quinquies CCNL 16-18) comma 2 per Archivista Informatico (n. 2 unità cat. C e D)	600.00
TDT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P.TE STABILE DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019 (4)	**11.0a0,60**

QUANTIFICAZIONE DEGLI UTILIZZI DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019 - finanziata con la parte variabila del fondo

DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE VARIABILE PER OGNI ANNUALITA' CONSIDERATA	FINANZIAMENTO 2019	PRDIEZIDNE 2019 SECONDO CRITERI CCDI - 2019
Art. 67. co.3 -Lett. C) CCNL 16 -18 risorse derivanti da disposizioni di legga incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)		4.204,57

TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P.TE VARIABILE DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2019 (5)	**4.204,57**
TOT. QUANTIFICAZIONE GENERALE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (3+4+5)	**97.062,06**
DISPONIBILITA' PER PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE	**33.568,73**
- di cui da parte stabile:	23.277,30
- di cui da parte variabile:	10.291,43
QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68, CO. 3 DELL. A CCNL 2016 - 2018) - importo non superiore al 30% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile del fondo	6.983,19
QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, CO. 3 DELL. a CCNL 2016 - 2018) - in via preventive pari al 100% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte variabile oltre ad un importo non inferiore al 70% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile	26.585,54
TOT. UTILIZZO DEL FONDO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER GLI	**130.630,79**
TOTALE RISORSE DEL FONDO DECENTRATO 2019 STANZIATE E NON UTILIZZATE DA PORRE AD INCREMENTO PER L'ANNO SUCCESSIVO:	-

DIMOSTRAZIONE RISPETTO DELL'ART. 68, COMMA 3 DEL CCNL 2016 - 2018 DELLA PROIEZIONE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019

Dotazioni di parte variabile al netta degli incrementi di cui al comma 3 dell'art. 67 lett. c), f) e g) del CCNL 2016 - 2818 di cui si richiede il rispetto sull'utilizzo:	**18.291,43**
Impiego prevalerte della parte variabile agli utilizzi del comma 2, art. 68 CCNL 2818 - 2818, della parte variabile del fondo	-
Impiego della parte variabile per premi carrelati alla performance individuale (almeno il 38% della parte variabile) (effettivi pari:100%)	**18.291,43**

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

REGOLAMENTO
"DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento è adottato in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari e contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Soggetti interessati

Il presente regolamento si applica al personale del Comune di Vigarano Mainarda in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

a) il Responsabile del procedimento, nominato con atto formale del Responsabile della struttura apicale competente, e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità, individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati anch'essi nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. aa) del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) attività di progettazione;

b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

c) verifica preventiva della progettazione;

d) responsabile unico del procedimento;

e) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);

f) direzione dell'esecuzione;

g) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

h) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

Gli affidamenti diretti e con procedure di somma urgenza sono sottratti all'incentivazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi deve essere steso un progetto e l'accantonamento delle risorse del quadro economico deve intervenire nel capitolo destinato alla stanziamento, impegno e liquidazione del singolo lavoro pubblico, servizio e fornitura da appaltare. Nel progetto devono essere individuati i costi e i tempi di esecuzione sino alla chiusura del procedimento.

Gli importi per la realizzazione dei singoli lavori, forniture di beni e servizi, devono essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale e negli strumenti di programmazione per assicurare la copertura finanziaria.

Rientrano tra le prestazioni disciplinate e compensate dal presente regolamento anche le perizie di variante e suppletive in aumento, regolarmente approvate nelle ipotesi previste dal Codice e nei limiti di Legge. Il relativo importo è dettagliato nel provvedimento del RUP che approva la variante.

Articolo 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del responsabile della struttura apicale competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

L'atto di individuazione di cui al comma 1 del presente articolo deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione nel tendenziale coinvolgimento di tutto il personale dell'Ente, valutando anche le professionalità presenti nei settori diversi da quello procedente, tenuto in ogni caso conto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro sono adottate con atto formale e motivato dal responsabile della struttura apicale competente. Nell'atto dovranno essere accertate le attività già espletate provvedendo alla contestuale imputazione ai soggetti che le hanno eseguite.

In tale fase deve verificarsi anche che sotto il profilo di ripartizione dei compensi per le figure tecniche e amministrative sia formulata una modalità di riparto del compenso che operi su base previsionale con riferimento all'intero arco temporale dell'intervento come da cronoprogramma allegato al contratto in modo che il rispetto dell'aliquota del 50% possa essere verificata come correttamente distribuita sull'intero arco di durata dello stesso affidamento.

Articolo 5 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale del Comune di Vigarano Mainarda a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza in misura non superiore a quanto previsto per le attività poste in essere dal personale dell'Ente e la stessa è comprensiva della quota di cui all'articolo 113 del Codice. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

A tale proposito la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego

I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Per le finalità di cui al comma precedente il responsabile della struttura apicale competente prima di conferire l'incarico provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il Settore che conferisce l'incarico fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 - Formazione professionale e strumentazione

Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente ai settori competenti le esigenze formative dei dipendenti ed il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio *curriculum* professionale.

Articolo 9 - Costituzione del fondo

E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivi commi.

Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

   - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

     all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

   - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
fino a € 40.000,00	0
oltre € 40.000,00 e fino a € 1.000.000,00	2,00 %
per la parte eccedente € 1.000.000,00 e fino ad € 5.548.000,00	0,90 %
per la parte eccedente € 5.548.000,00 e fino ad € 10.000.000,00	0,80 %
per la parte eccedente € 10.000.000,00 e fino ad € 25.000.000,00	0,70 %
per la parte eccedente € 25.000.000,00	0,60%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei servizi o delle forniture	Percentuale da applicare
fino a € 40.000,00	0
oltre € 40.000,00 e fino a € 500.000,00	0,60 %
per la parte eccedente € 500.000,00	0,20 %

Relativamente agli importi di cui alla tabella A) del presente articolo nel caso di progettazione semplificata imposta dalle procedure emergenziali, di parte delle attività esternalizzate, la percentuale è ridotta dei valori delle parti non effettuate o esternalizzati come da tabella 1 dell'art. 10 del presente regolamento.

Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2017.

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 5,00 % di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a euro 1.000.000,00 caratterizzate da:
    - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
    - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
    - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione e l'efficacia del servizio/fornitura, qualora imputabili al soggetto destinatario dell'incentivo.

Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 - Erogazione delle somme

Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del responsabile della struttura apicale competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, su proposta del Responsabile unico del procedimento individuato per la realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture.

L'accertamento consiste in una relazione sintetica finale contenente tutti i dati attinenti il lavoro, la fornitura o il servizio compresa l'indicazione degli estremi della costituzione del gruppo di lavoro e delle eventuali modifiche allo stesso nonché dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. Tale relazione è redatta anche allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di base per la liquidazione dell'incentivo fra cui la verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi e per valutare le rispettive responsabilità.

Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo ed all'incremento dei costi di realizzazione come dalla seguente tabella:

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo fissato	10%
	Dal 21% al 40% del tempo fissato	30%
	Oltre il 40% del tempo fissato	50%
Costi di realizzazione[1]	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

1. i costi da considerarsi in incremento ai fini della riduzione dell'incentivo sono quelli non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore o imputabili a terzi

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 4, lett. b).

Articolo 12 - Coefficienti di riduzione

Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 4, lett. b).

Articolo 13 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

Il responsabile della struttura apicale competente nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce, su proposta del responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al responsabile della struttura apicale competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il responsabile della struttura apicale competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile della struttura apicale competente assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al responsabile della struttura apicale competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile della struttura apicale competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il responsabile della struttura apicale competente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al responsabile della struttura apicale competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il responsabile della struttura apicale competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il responsabile della struttura apicale competente assume la determinazione di liquidazione.

La determinazione dirigenziale per la quantificazione degli incentivi è, una volta divenuta esecutiva, trasmessa dal responsabile della struttura apicale competente al servizio competente in materia di gestione contabile ed amministrativa del personale,il quale provvede alla liquidazione finale. La sopracitata determinazione dirigenziale per la quantificazione degli incentivi deve contenere l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- dei nominativi delle persone impegnate e dei singoli importi assegnati a ciascun soggetto inclusa specifica dichiarazione di non superamento dell'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per ciascun dipendente;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 14 - Applicazione

Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Non sono in ogni caso incentivabili le attività tecniche svolte prima della entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, ma il cui relativo bando di gara sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore della norma suddetta, sono escluse dall'erogazione degli incentivi.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e di coordinamento

Ai sensi dell'art. 216, comma 1, del "Codice" le incentivazioni di cui al presente regolamento si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo "Codice", fatte salve le disposizioni speciali e testuali di diverso tenore, e tenuto conto che rileva il momento di effettivo svolgimento delle attività e che sono pertanto escluse dal regime transitorio introdotto dall'art. 216 del d.lgs. 50/2016, quelle ipotesi in cui l'attività incentivata sia posta in essere in una fase precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale responsabile della struttura apicale competente dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento diventa esecutivo ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva ed abroga da tale data qualsiasi altra precedente regolamentazione inerente la materia.